



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E
PER IL TURISMO**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che apporta modifiche alla disciplina in materia di VIA di cui alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO in particolare l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 104/2017, che stabilisce, tra l’altro, che i procedimenti di valutazione d’impatto ambientale (VIA) per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 152/2006, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente;

VISTO l’articolo 28 del decreto legislativo 152/2006 come modificato dal decreto legislativo 104/2017, inerente le attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti da adottarsi ai sensi della normativa previgente, in ragione di quanto previsto dall’articolo 23, comma 3 del medesimo decreto legislativo 104/2017;

CONSIDERATO che in ragione della sopravvenuta modifica normativa ad opera del decreto legislativo 104/2017, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, e successive modificazioni, recante “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

VISTO il decreto ministeriale n. 104 del 27 aprile 2016 con cui è stata determinata la compatibilità ambientale del progetto “Elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna “Chiaramonte Gulfi – Ciminna” e opere connesse”, sulla base del parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS (CTVA), n. 1935 dell’11 dicembre 2015, e del parere positivo con prescrizioni dell’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 5968 del 2 marzo 2016 (MiBACT);

VISTA la sentenza n. 4737 depositata in data 1 agosto 2018, con la quale il Consiglio di Stato ha disposto l’annullamento *in parte qua* del predetto Decreto VIA, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, per difetto di motivazione del parere prot. n. 4571/S16.7 del 27 luglio 2015 favorevole con prescrizioni, reso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo prima dell’emissione del parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 1935 dell’11 dicembre 2015, in merito alle varianti proposte da Terna Rete Italia S.p.A., riportando nella medesima sentenza “[...] la Soprintendenza ha approvato il progetto, considerandolo rimodulato rispetto a quello originario, senza peraltro spiegare le ragioni in base alle quali si potessero ritenere superate le prescrizioni in un primo momento imposte e non recepite nella seconda versione del progetto[...]”;

PRESO ATTO che, a valle della richiesta di riapertura del procedimento da parte della Società, il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha comunicato l’avvio del procedimento di rideterminazione dei Ministeri autorizzanti alla costruzione e all’esercizio delle opere in oggetto, in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4737/2018, ribadendo che “il progetto resta invariato rispetto a quello autorizzato” il 12 aprile 2018;

VISTA l’istanza di rideterminazione in merito al procedimento di valutazione di impatto ambientale presentata da Terna Rete Italia S.p.A. per lo stesso progetto con nota prot. TERNA/P20180040857 del 18 dicembre 2018, acquisita con prot. 29306/DVA del 27 dicembre 2018, in applicazione della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4737 del 1 agosto 2018, chiedendo “che codesti Ministeri [...], richiedano alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo di motivare adeguatamente il parere favorevole con prescrizioni reso in data 27 luglio 2015, al fine di consentire la ri-espressione del decreto di compatibilità ambientale”;

VISTO che nella stessa nota la società ha altresì dichiarato che “la documentazione di progetto che ha permesso l’emissione del decreto di compatibilità ambientale n. 104 del 27 aprile 2016, è stata aggiornata, rispetto alla versione presentata con l’istanza del 26 luglio 2012, attraverso ripetute integrazioni di documentazione di cui alle note prot. n. TRISPA/P20140008280 del 24 luglio 2014, n. TRISPA/P20150001645 del 24 febbraio 2015 e n. TRISPA/P201500082201 dell’11 giugno 2015”;

PRESO ATTO che, con riferimento a detta istanza, nonché alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 4737/2018, con nota prot. 1873/DVA del 28 gennaio 2019 l'allora Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha riavviato il procedimento e, in ottemperanza alla richiamata sentenza, ha chiesto alla Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana-Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo ed all'allora Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) una nuova espressione nel senso di quanto indicato dalla sentenza in questione;

PRESO ATTO che, in riscontro alla suddetta richiesta, con nota prot. 1112 del 22 febbraio 2019, acquisita con prot. 4682/DVA del 25 febbraio 2019, la Soprintendenza di Palermo ha inviato una prima nota relativa alla realizzazione delle opere;

PRESO ATTO che, a seguito della richiesta di chiarimenti inviata dalla DG ABAP dell'allora MiBAC, prot. n. 14074 del 17 maggio 2019, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha inviato, con nota prot. n. 3967/S15.5 del 25 luglio 2019, sostitutiva e integrativa della sopra citata nota prot. n. 1112 del 22 febbraio 2019, un'esplicitazione delle motivazioni richieste a supporto del parere favorevole reso;

ACQUISITO il parere dell'allora MiBAC espresso con nota prot. 23537 del 29 agosto 2019, assunto al prot. 21936/DVA del 29 agosto 2019, con cui, ritenuto che la Soprintendenza di Palermo abbia fornito con la citata nota valutazioni atte a motivare congruamente il proprio assenso, ha rinnovato nel senso di quanto indicato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4737/2018 il proprio parere favorevole, fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni già contenute nel parere prot. 5968 del 2 marzo 2016;

VISTO che con nota prot. 23254/DVA del 19 settembre 2019, l'allora Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di esprimere il proprio parere, in ottemperanza alla citata sentenza, ai fini della ri-emissione del provvedimento di VIA, sulla base della documentazione trasmessa dal proponente con la predetta istanza e del parere dell'allora MiBAC;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Siciliana, nominato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

CONSIDERATO che, con riferimento alle aree della Rete Natura 2000, nel corso del precedente procedimento di VIA, il proponente aveva provveduto a redigere lo studio di incidenza ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, sulla base del quale la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS aveva ritenuto che la realizzazione dell'opera non avrebbe comportato sottrazione né frammentazione degli habitat tutelati;

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha confermato che l'opera in oggetto non interferisce con alcun sito della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che le prescrizioni del decreto ministeriale n. 104 del 27 aprile 2016 la cui ottemperanza doveva essere verificata prima della chiusura della Conferenza dei servizi decisoria di autorizzazione del progetto al MISE, sono state concluse positivamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come da provvedimenti direttoriali emessi;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3205 del 22 novembre 2019, assunto al prot. 32784/DVA del 17 dicembre 2019 nel quale si riteneva "che nulla osta alla ri-emissione del provvedimento di VIA relativo all'opera Elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna "Chiaramonte Gulfi – Ciminna" e opere connesse, fatte salve le verifiche di ottemperanza già concluse;

VISTA la nota prot. 10941/MATTM del 17 febbraio 2020, con la quale la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di esplicitare se intendeva confermare le valutazioni positive già espresse con il parere n. 1935 dell'11/12/2015 reso nell'ambito del procedimento di VIA precedentemente condotto, al fine di procedere con la ri-emissione del provvedimento di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006.;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3295 del 17 aprile 2020, assunto al prot. 30255/MATTM del 30 aprile 2020, che sostituisce integralmente n. 3205 del 22 novembre 2019 e ove si ritiene "di confermare le valutazioni positive già espresse con il parere n. 1935 dell'11/12/2015 reso nell'ambito del procedimento di VIA relativo all'opera 'Elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna "Chiaramonte Gulfi – Ciminna" e opere connesse', precedentemente condotto, al fine di procedere con la ri-emissione del provvedimento di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATI quindi i seguenti pareri che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3295 del 17 aprile 2020, costituito da n. 13 pagine;
- b) il parere dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali con nota prot. 23537 del 29 agosto 2019, acquisita con prot. 21936/DVA del 29 agosto 2019, costituito da n. 4 pagine;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)

1. La compatibilità ambientale del progetto “Elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna “Chiaramonte Gulfi – Ciminna” e opere connesse”, presentato dalla società Terna Rete Italia, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 1935 dell’11 dicembre 2015, richiamate e da intendersi integralmente ritrascritte nel presente decreto. Il proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere. Sono fatte salve le verifiche di ottemperanza già concluse.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere dell’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 5968 del 2 marzo 2016, richiamate e da intendersi integralmente ritrascritte nel presente decreto. Il proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere. Sono fatte salve le verifiche di ottemperanza già concluse.

Art.4

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo n. 104/2017, verifica l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 2, e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verifica l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 3.

2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l’attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo n. 104/2017, dei “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicato nel proprio parere.

3. I suddetti soggetti ed uffici provvederanno a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo n. 104/2017, comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 3 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall’autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 5
(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è comunicato alla Terna Rete Italia S.p.a., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero dello sviluppo economico, ad ISPRA, ad ARPA Sicilia alla Regione Siciliana, la quale provvede a portarlo a conoscenza alle altre amministrazioni interessate.
2. Il proponente provvede alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, notiziandone il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo.
3. Ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, e successive modificazioni, il progetto di cui al presente decreto deve essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterata.
4. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ed al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni o, in alternativa, al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Sergio Costa

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
E PER IL TURISMO

Dario Franceschini